



# CITTA' DI TRICASE

## Ordinanza N. 44 del 20/03/2020

PROPOSTA N.ro 45 del Settore SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO Ufficio RESPONSABILE AREA AFFARI ISTITUZIONALI

**OGGETTO:** ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID - 19 DA ATTUARSI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

### IL SINDACO

#### **PREMESSO:**

Che con delibera del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per mesi 6, lo stato di emergenza sanitaria nazionale in relazione al rischio sanitario derivante dall'epidemia da Covid-19;

che l'Organizzazione mondiale della Sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente ha proclamato lo stato di pandemia;

che con D.L. 23.02.2020 n. 6 sono state adottate misure profilattiche contro il covid-19;

-che con D.P.C.M. del 8 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, Ulteriori norme attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, nonché misure di informazione e prevenzione;

che il DPCM 11 marzo 2020 ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale;

che con le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 sono state adottate misure concernenti lo spostamento delle persone in entrata, in uscita dai comuni su tutto il territorio nazionale in base alle quali gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute, da situazioni di necessità o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Rilevato che nonostante l'emanazione delle disposizioni in materia di spostamento e di distanza tra le persone si registra che molti cittadini continuano a frequentare aree pubbliche per praticare attività sportive o per escursioni o passeggiate all'aperto;

Considerato che tali comportamenti rappresentano potenziali occasioni di assembramento in piccoli gruppi, generano comunque circolazione di mezzi e persone che aggrava le attività di controllo in corso delle forze dell'ordine;

Considerato inoltre che il predetto traffico induce nella popolazione la percezione di un generalizzato mancato rispetto delle misure di prevenzione e induce l'adozione di comportamenti scorretti affievolendo nella cittadinanza la consapevolezza della gravità della crisi sanitaria in atto;

Ritenuto pertanto di adottare ulteriori misure precauzionali volte al contenimento dell'epidemia e a maggiore tutela della salute e sicurezza della popolazione;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs n 112/1998;

**LETTO** l'art. 50 del D.Lgs n 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali – competenze del Sindaco);

**RITENUTO** per motivi suesposti, necessario disporre l'adozione di provvedimenti a salvaguardia della salute pubblica;

Considerato che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

### **ORDINA**

In via precauzionale, nell'ambito delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di diffusione del COVID – 19, sino al 3 aprile 2020 e comunque fino al cessare dell'emergenza sanitaria in atto, è fatto divieto su tutte le strade ricomprese nel territorio comunale, anche esterne al perimetro abitato, di praticare attività sportiva all'aperto come corsa, escursioni, passeggiate, conduzione di cani e qualsiasi attività simile non direttamente connessa all'attività lavorativa, a motivi di salute e di necessità.

E' consentito circolare per recarsi ai fondi agricoli di proprietà al fine di attendere le normali attività agricole nonché per recarsi presso proprie abitazioni; è consentito inoltre circolare per la conduzione dei cani per le esigenze fisiologiche degli animali esclusivamente nei paraggi della propria abitazione;

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
- di incaricare il Comando di Polizia Locale della esecuzione della presente ordinanza.
- di comunicare la presente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.
- di inviare copia al Comando dei Carabinieri di Tricase.
- di inviare copia al Comando della Guardia di Finanza.

### **AVVERTE**

Che le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C. P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'art. 7 bis del TUEL e dal Regolamento di Polizia Locale.

Tricase, 20 Marzo 2020

Il Sindaco  
Carlo Chiuri

Tricase, lì 20/03/2020

Il Sindaco  
AVV. CHIURI CARLO